



# COMUNE DI GIARDINELLO

## Provincia di Palermo

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI PASTI PRONTI VEICOLATI OCCORRENTI PER LA REFEZIONE SCUOLA MEDIA INFERIORE E SCUOLA MATERNA.**

**Anno scolastico 2009 -2010**

#### **Art. 1**

La fornitura viene regolata mediante pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell'art.82 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, N. 163 e artt.86-87-88 e successive modifiche, e con il sistema d'aggiudicazione al prezzo più basso, saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

#### **Art. 2**

L'appalto ha per oggetto la preparazione e la consegna di pasti caldi da somministrare agli alunni della scuola media inferiore e per la scuola materna, ubicate in Giardinello via Giovanni Falcone.

#### **Art. 3**

I pasti giornalieri scuola media ammontano di n. 92, per tre giorni la settimana, per un totale indicativo di n. 1020, mentre per la scuola materna i pasti giornalieri ammontano a n.46 pasti per un totale indicativo di n. 1190 per cinque giorni la settimana.

#### **Art. 4**

La ditta appaltatrice, oltre alla confezione e somministrazione di ogni singolo pasto, resta obbligata a fornire, a propria cura e spesa, le posate, bicchieri, i tovaglioli, l'eventuale vassoio a più scomparti ed i

piatti (in plastica o in carta “a perdere”) e quanto altro indispensabile per il buon funzionamento del servizio, nonché forniture buoni pasto (n. 2.210 ) da consegnare all’Ufficio Scolastico.

#### **Art. 5**

Il quantitativo dei pasti giornalieri, indicato per il periodo di funzionamento della scuola, ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno per la civica Amministrazione, in quanto il quantitativo dei pasti da fornire nei giorni indicati, sarà limitato al numero comunicato giornalmente a cura del personale preposto, in base alla presenza degli alunni e comunque non oltre le ore 9,30 del giorno stabilito per la fornitura. In assenza di apposita comunicazione i pasti da fornire saranno di numero uguale alla fornitura del giorno precedente.

#### **Art. 6**

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad osservare scrupolosamente la tabella dietetica che sarà fornita da questa Amministrazione. La stessa potrà subire che saranno preventivamente comunicate .

I pasti da fornire comprenderanno di norma, un primo piatto, un secondo piatto, pane frutta fresca di stagione o macedonia di frutta. I pasti dovranno essere confezionati secondo il menù da concordare con l’Amministrazione appaltante, che si avvarrà dell’Ufficiale Sanitario, dei propri funzionari e degli operatori scolastici.

L’Amministrazione , comunque, si riserva la facoltà di apportare nel corso della fornitura le variazioni nei quantitativi e nella qualità dei generi alimentari usati per i pasti, qualora venissero richiesti dalle autorità sanitarie.

#### **Art. 7**

L’Amministrazione, durante il corso della fornitura dei pasti, si riserva il diritto di effettuare controlli nel buon espletamento del servizio, con facoltà di delegare all’uopo l’Ufficiale Sanitario proposto dall’ASL o il medico scolastico, funzionari comunali o il Responsabile Istituto Comprensivo o suo delegato .

I controlli saranno rivolti all’accertamento della igienicità dei cibi e la loro rispondenza ai requisiti contrattuali per bontà, qualità e quantità, nonché rispetto dell’orario di fornitura, della confezione e della somministrazione.

I contenitori ed il mezzo di trasporto, nonché il personale addetto, devono essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria.

### **Art. 8**

La ditta fornitrice resta obbligata ad eseguire, con proprio personale, la distribuzione dei pasti nell'apposita sala, che sarà approntata nella scuola, provvedendo al recupero dei vassoi, piatti etc. qualora non siano del tipo "a perdere" e dovrà avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e sarà soggetta alle condizioni di cui al presente c.s.a. e del bando di gara e per quanto in essi non previsto, alle norme vigenti in materia.

### **Art. 9**

In caso di consegna dei pasti prima o dopo l'orario previsto dall'art. 3 sarà applicata la penalità al 10% dell'importo dei pasti somministrati.

Qualora i quantitativi di pasti forniti risultassero inferiori a quelli prenotati verrà applicata una penalità pari al 30% dell'importo dei pasti non somministrati.

### **Art. 10**

Qualora i requisiti dei pasti, non risultassero ai controlli conformi alle disposizioni contenute nel presente capitolato, o che i pasti siano forniti in apporto calorico in difformità, anche parziale, alla tabella dietetica, l'Amministrazione applicherà una penale di € 154,94 e la ditta dovrà provvedere immediatamente ad integrare sia i quantitativi mancanti sia quei pasti che all'evidenza non dovessero presentare i requisiti prescritti. In quest'ultimo caso, la sostituzione dovrà avvenire con un pasto completo freddo, di uguale apporto calorico di quello caldo

### **Art. 11**

La ditta dovrà scrupolosamente osservare nell'erogazione del servizio tutte le disposizioni riportate nel presente capitolato nonché le leggi e disposizioni vigenti in materia, impegnando sempre derrate di ottima qualità, curando che i nomi delle ditte fornitrici siano riconosciute a livello nazionale e che nella preparazione dei pasti vengano scrupolosamente attenzionati i limite di scadenza per il consumo.

Al fornitore verranno addebitati tutti gli oneri sostenuti per i controlli e le analisi successive nonché una penalità di € 154,94 nel caso in cui sulle risultanze delle analisi la ditta risultasse inadempiente.

In caso di mancata consegna dei pasti alla ditta verrà addebitata una penalità di € 129,11 (euro centoventinove/undicicentesimi) Sono fatti salvi i casi di forza maggiore

### **Art. 12**

La ditta appaltatrice risponderà civilmente e penalmente di eventuali danni causati agli alunni fruitori del servizio di refezione a seguito di somministrazione di alimenti non conformi alle vigenti norme igienico-sanitarie.

La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

### **Art. 13**

Il prezzo a base d'asta ammonta ad €. 10000,00 di cui per la scuola Media Inferiore € 5.000,00 (€ 4,90, iva compresa al 4 %, per ogni pasto x 1020 pasti) e per la scuola elementare € 5.000,00 (€ 4,20, iva compresa al 4% , per ogni pasto X n. 1190 pasti).

Con il corrispettivo di cui sopra si intendono, interamente, compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese comprese quelle di trasporto e di facchinaggio franco, qualsiasi onere, espresso e non, dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di che trattasi.

### **Art. 14**

Il prezzo offerto dalla ditta si intende offerto in base a calcoli di propria convenienza a proprio rischio e sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto. La ditta aggiudicataria non avrà, quindi, il diritto di pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura a causa o per sfavorevoli circostanze dopo l'aggiudicazione e durante tutto il corso della fornitura.

### **Art. 15**

Il pagamento della fornitura avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura mensile sulla base dei pasti effettivamente consegnati, riscontrata regolare dal Preside o dal funzionario scolastico responsabile del servizio.

### **Art. 16**

Le eventuali penalità applicate verranno detratte al momento della liquidazione mensile.

### **Art. 17**

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all'amministratore e/o procuratore decaduto qualora la decorrenza non sia tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

### **Art 18**

Il verbale di aggiudicazione impegna subito ditta aggiudicataria, mentre l'Amministrazione resterà vincolata dopo la stipula del contratto ed eseguiti gli accertamenti ai sensi dell'art.4 del D.Leg.vo 8 agosto 1994 n.490.

### **Art. 19**

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale i seguenti documenti:

Certificato del casellario giudiziale;

Certificato rilasciato dalla sezione fallimentare del Tribunale

Certificato d'iscrizione alla CC.AA.;

Certificato di residenza e stato di famiglia del titolare della ditta non anteriore ad un mese.

Se trattasi di ditte costituite in società, i certificati di residenza e gli stati di famiglia dovranno essere presentati da:

a) da tutti i soci componenti, se trattasi di società in nome collettivo;

b) da tutti i soci accomandatari, se trattasi in accomandita;

c) dagli Amministratori, dai soci fornitori di rappresentanza, se trattasi di società di capitale;

d) da coloro che hanno la rappresentanza esterna secondo l'atto costitutivo se trattasi di consorzi o cooperative.

Versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposta di registro etc.);

Copia degli atti da allegare al contratto;

Presentazione dei certificati dei carichi pendenti della Pretura e della Procura in data non anteriore a tre mesi;

Stipulazione del contratto pena l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni;

#### **Art. 20**

Qualora dalle certificazione prodotte o dalla mancata presentazione delle stesse entro giorni quindici dalla richiesta, risulti che la ditta, i legali rappresentanti non siano in possesso dei requisiti per l'assunzione dell'appalto, non si farà luogo alla stipula del contratto. In tale caso l'Amministrazione comunale con atto motivato, annullerà l'aggiudicazione e aggiudicherà, l'appalto ad un'altra ditta concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 21**

In caso di recessione del contratto per inadempienze della ditta aggiudicatrice, l'Amministrazione comunale si riserva di applicare norme di cui al 2° comma del precedente articolo.

#### **Art. 22**

Il presente appalto è disciplinato dalle leggi in vigore nella Regione Siciliana in materia di appalti fornitura nonché del R.D. 23.5.1924 n.827.

#### **Art. 23**

Per il presente appalto resta esclusa la competenza arbitrale, quindi le eventuali liti saranno deferiti davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del Codice di p.c. e del T.U. 30.10.1933 n.1611 e successive modifiche.

#### **Art. 24**

E' fatto divieto alla ditta di cedere o concedere di fatto in subappalto, in tutto o in parte, la fornitura appaltata, pena l'immediata risoluzione del contratto. In caso di infrazione alle norme concernenti, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso terzi si intenderà la ditta aggiudicataria.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.**

**(Geom. Giovanni Gaglio)**